

7821/2015

RG n. 7845/2015

Il giudice del Tribunale di Venezia, terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Sandra Passadore, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 03/02/2016 pronuncia la seguente



Ordinanza

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 2521/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nella causa pendente tra

rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara PERNECHELE (del Foro di Padova), con domicilio eletto presso il difensore con studio professionale in Padova

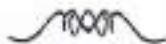
ricorrente

e

**MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA- sezione di PADOVA**

rappresentato e difeso in proprio, a mezzo di rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato, e con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC indicato in comparsa di costituzione

resistente



Dato atto, in generale, come l'opposizione ex art. 35 D.LVO 25/2008 attribuisca all'autorità giudiziaria adita l'onere dell'integrale riesame della domanda inoltrata alla Commissione territoriale di modo che il giudizio così instaurato non sia vincolato esclusivamente ai motivi di opposizione ma comporti un completo riesame della domanda presentata in sede amministrativa sia con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato che in ordine alla protezione sussidiaria o al rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU o da quelli indicati nel D.LVO 251/2007 art. 14 lett.c.) (Cass. 24.3.2011, n. 6480);

Dato atto parimenti atto che nel far ciò l'autorità adita vaglierà la sussistenza di atti persecutori nonché i motivi della citata persecuzione al fine di accertare il

fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente ancorchè incomba direttamente sull'istante il relativo onere probatorio (art. 3 D.LVO 25/2008);

rilevato come possa attribuirsi la qualifica di rifugiato e, come tale, di soggetto destinatario di protezione internazionale, a colui che <<«cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese»>>, oppure a colui che <<«apolide che si trova fuori dal territorio nel qual aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farsi citare nelle cause di esclusione di cui all'articolo 10»>>;

rilevato come la qualifica di rifugiato possa essere attribuita solamente a colui che sia perseguito ovvero tema di esserlo per **specifici motivi** (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed opinioni politiche) dovendo quindi l'individuo richiedente protezione possedere le caratteristiche su cui la persecuzione si fonda ovvero essendo necessario che tali caratteristiche gli siano attribuite (a ragione o a torto) dall'agente di persecuzione;

rilevato come il timore di persecuzione per i motivi normativamente previsti possa sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione;

rilevato come per che ricorra il requisito del timore di subire atti persecutori al fine del riconoscimento dello *status* di rifugiato sia necessario che detto timore sia **fondato** e, quindi, che il richiedente protezione internazionale abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato ovvero che di simili persecuzioni siano rimasti vittima altri del suo stesso ambiente sociale o familiare, ovvero altri individui che si trovano nella sua medesima situazione (art. 4, DLgs. 251/2007);

rilevato come ogni **valutazione di fondatezza del timore di persecuzione** debba essere effettuata tenuto conto della personale condizione e delle specifiche caratteristiche del richiedente protezione internazionale (art. 3, co. 3, lett. C, DLgs. 251/2007);

osservato come, a mente dell'art. 7, DLgs. 251/2007, debbano considerarsi atti di **persecuzione** quelli consistenti in gravi violazioni dei diritti umani fondamentali ovvero in atti che, congiuntamente considerati, abbiano

sull'individuo un impatto analogo a quello provocato dalla violazione grave dei diritti umani fondamentali;

rilevato come gravi violazioni dei diritti umani fondamentali possano assumere la forma di: <<a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia>>.

rilevato come, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, possa attribuirsi rilevanza, quale agente persecutore, tanto allo Stato estero di provenienza del richiedente protezione, quanto a soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare;

rilevato come, quanto al regime dell'onere della prova nella materia in trattazione, <<sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova>> (cass. civ. 16221/2012);

osservato come, nel concreto caso in esame, il ricorrente deduce in audizione le circostanze relative alla sua omosessualità, alla vicenda processuale, alle tempistiche tra il pagamento della cauzione e la dipartita dal Paese di origine, il Gambia; la narrazione appare poco dettagliata e faticosamente vengono offerte in comunicazione particolari che possano conferire maggiore grado di verosimiglianza al racconto;

Gli elementi fattuali tuttavia vengono corroborati da una nutrita produzione documentale che rafforza il convincimento rispetto alla dichiarata omosessualità ed al processo in corso, che potrebbe sortire l'esito di una condanna all'ergastolo in ragione del proprio orientamento sessuale.

Rimane tuttavia preclusa la sussunzione del caso di specie alle previsioni normative che disciplinano con fermezza i requisiti per la declaratoria di rifugiato.

*

rilevato come possa attribuirsi la qualifica di persona che può essere ammessa alla protezione sussidiaria e, come tale, di soggetto destinatario di protezione internazionale, a colui che è << cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese>>;

rilevato come per accedere all'istituto della protezione sussidiaria sia necessario non un mero timore di subire atti persecutori bensì un **effettivo e concreto rischio** di subire un grave danno;

rilevato come per grave danno, ai fini dell'istituto in analisi, rilevino: <<a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale>>;

rilevato come, ai fini del riconoscimento dello status di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria, possa attribuirsi rilevanza, quale **agente persecutore**, tanto allo Stato estero di provenienza del richiedente protezione, quanto a soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare;

osservato come, nel concreto caso in esame, per le ragioni anzidette e devolute dal ricorrente anche in sede di audizione si ravvede la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al ricorrente di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria;

*

*

Osservato come la particolarità della materia trattata imponga l'integrale compensazione delle spese di giudizio;

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla protezione internazionale sussidiaria ex artt. 14 e ss del dlgs 251/2007.

integralmente compensa le spese di giudizio tra le parti.

SI COMUNICHI ALLE PARTI COSTITUITE.

Venezia, 24/02/2016

Il GCT
dot.ssa Sandra Passadore

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

04 MAR. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto

